

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-122	del 25/02/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura relativa al servizio di manutenzione e gestione di n. 2 stazioni assestometriche di Castelmaggiore (BO).	
Proposta	n. PDTD-2013-127 del 22/02/2013	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Tibaldi Stefano	
Struttura proponente	Ctr Gestione Integrata Rifiuti	
Dirigente proponente	Villani Barbara	
Responsabile del procedimento	Villani Barbara	

Questo giorno 25 (venticinque) febbraio 2013 (duemilatredici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Prof. Stefano Tibaldi, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura relativa al servizio di manutenzione e gestione di n. 2 stazioni assestometriche di Castelmaggiore (BO).

VISTE:

- la D.D.G. n. 75/2012 -Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013, del Budget generale e della programmazione di cassa 2013;
- la D.D.G. n. 76/2012 -Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità;

RICHIAMATI:

- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;
- gli artt. 329 ess. Del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs 163/2006";
- la D.D.G. n. 83 del 21/12/2012 di approvazione del nuovo regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;

PREMESSO:

- che la legge regionale n. 44/95 istitutiva di Arpa, prevede fra i compiti dell'Agenzia, l'elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientali finalizzati alla prevenzione, fornire il necessario supporto alla regione Emilia-Romagna nella redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente;
- che Arpa garantisce, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e controllo richiesta dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituzionali;
- che Arpa-Direzione Tecnica ha in dotazione due stazioni assestometriche per il controllo della subsidenza situate nel comune di Castelmaggiore (BO);

CONSIDERATO:

- che le stazioni sopracitate sono state progettate, costruite ed installate dalla ditta A.G.I.S.C.O. s.r.l. di Liscate (MI), la quale ha curato direttamente la posa in opera di tutta la parte sensoristica, il cablaggio, nonché il collaudo e l'avviamento dell'intero sistema;

- che l'apparecchiatura installata è collegata ad un sistema di teletrasmissione dati tramite un telefono cellulare GSM con modem incorporato per permettere di ricevere i dati aggiornati senza la necessità di recarsi fisicamente sul posto e che la ditta invia rapporti trimestrali con relativi diagrammi di abbassamento e di temperatura ;
- che alla ditta A.G.I.S.C.O. s.r.l. è stata affidata la manutenzione e la gestione delle due stazioni come da determinazione n. 116/2009 e che il contratto è scaduto il 31/12/2012;
- che Arpa, per assolvere i propri compiti istitutivi, ha la necessità di mantenere il buon funzionamento delle stazioni assestometriche in dotazione curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria per l'anno 2013;
- che la ditta A.G.I.S.CO. s.r.l. di Liscate (MI) è in grado di fornire le migliori garanzie al fine della manutenzione e gestione ottimale dell'intero sistema, come si evince dalla dichiarazione per affidamento diretto della responsabile del CTR Gestione integrata rifiuti, siti contaminati e subsidenza, Dott.ssa Barbara Villani, agli atti di questa Direzione;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che, in data 28/01/2013, Arpa, nell'ambito di una procedura in economia, ha inviato alla ditta A.G.I.S.CO. s.r.l. di Liscate (MI) una richiesta di preventivo con allegato il capitolato d'onori, che si allegano sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per la fornitura del servizio di manutenzione e gestione di due stazioni assestometriche site nel comune di Castelmaggiore (BO), per la durata di un anno (01/01/2013 – 31/12/2013) per un importo presunto di Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
- che la ditta A.G.I.S.CO. s.r.l. di Liscate (MI) in data 05/02/2012 ha formulato opportuna offerta economica, acquisita agli atti , con la quale ha dettagliato la propria proposta per la suddetta fornitura, per un importo di Euro 4.950,00 (IVA esclusa);
- che l'offerta pervenuta dalla ditta A.G.I.S.CO. s.r.l. di Liscate (MI) risulta congrua e che le caratteristiche del servizio offerto sono conformi alle esigenze operative richieste;

DATO ATTO:

- della necessità di procedere all'affidamento della la fornitura del servizio di manutenzione e gestione di due stazioni assestometriche site nel comune di Castelmaggiore (BO), sulla base della proposta formulata dalla ditta A.G.I.S.CO. s.r.l. di Liscate (MI), per l'importo di Euro 4.950,00 + IVA, pari a complessivi Euro 5.989,50 (IVA compresa), per garantire la maggior affidabilità del risultato, come risulta dalla dichiarazione di affidamento diretto resa dalla Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile CTR Gestione integrata rifiuti, siti

contaminati e subsidenza, agli atti;

RICHIAMATO:

- il Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. n. 83 del 21/12/2012, in base al quale, per servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento della fornitura di cui trattasi;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di affidare alla ditta A.G.I.S.CO. s.r.l. di Liscate (MI) la fornitura in economia per il servizio di manutenzione e gestione di due stazioni assestometriche site nel comune di Castelmaggiore (BO), per un importo di Euro 4.950,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO INOLTRE:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 36, comma 1, della legge n.488/199 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercenter-ER di cui all'art.2, della L.R. n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent.ER e che i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

RILEVATO:

- che tale servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel Regolamento Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z0807B4A77 richiesto tramite il sistema gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il rilascio del CIG in modalità semplificata ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non

sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRECISATO :

- che la ditta affidataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del D.LGS. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermata con riferimento alla programmazione di cassa nell'allegato A "Budget esercizio 2013-Linee Guida" della D.D.G. n. 76 del 13.12.2012;

SU PROPOSTA:

- della Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del CTR gestione integrata rifiuti, siti contaminati e subsidenza, la quale, ha espresso il proprio parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO INFINE:

- che Responsabile del procedimento, è la stessa Dott.ssa Barbara Villani;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento ARPA per il Decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, direttamente in economia alla ditta A.G.I.S.CO. s.r.l. con sede in Liscate (MI) – Via A. Moro, 2, C. F. e P. IVA 08241170151 per la durata di 1 anno (01/01/2013 – 31/12/2013), la fornitura del servizio di manutenzione e gestione di due stazioni assestometriche site nel comune di Castelmaggiore (BO) (CIG: Z0807B4A77), sulla base della dichiarazione a firma della Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile CTR Gestione integrata rifiuti, siti contaminati e subsidenza, agli atti, e come meglio specificato nella richiesta di

preventivo e nel capitolato d'oneri che si allegano rispettivamente sub A) e B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di riconoscere alla ditta A.G.I.S.CO. s.r.l. di Liscate (MI), per l'esecuzione dei servizi di cui al precedente punto 1. un compenso di Euro 4.950,00 + IVA, pari a Euro 5.989,50 (IVA inclusa), come da offerta del 05/02/2013, agli atti;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
4. di dare atto che il contratto con la ditta affidataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
5. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di affidare la fase di esecuzione del contratto al Dott. Flavio Bonsignore;
7. di dare atto che l'importo di Euro 5.989,50 (IVA inclusa), avente natura di Manutenzione attrezzature (MATTR), relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2013 ed è compreso nel budget annuale e nel bilancio pluriennale con riferimento al centro di responsabilità della Direzione Tecnica.

IL DIRETTORE TECNICO AD INTERIM

(Prof. Stefano Tibaldi)

Bologna,

Prot.PG...../2012/

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett.le

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DELLA
MANUTENZIONE DELLE 2 STAZIONI ASSESTIMETRICHE DI CASTELMAGGIORE (BO).**

Importo massimo Euro (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza: €
CIG n.

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della manutenzione delle stazioni assestimetriche di Castelmaggiore (BO).
La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA

Oggetto dell'affidamento è la manutenzione delle 2 stazioni assestimetriche **ubicate nel comune di Castelmaggiore** di proprietà di ARPA (assestimetro alla profondità di 200 m) e della provincia di Bologna (assestimetro alla profondità di 100 m).

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato d'oneri allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via fax o e-mail o posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 del 2012**, indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna

.....

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A. copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;
- C. documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
- D. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore della Direzione Tecnica.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. (questo articolo viene inserito solo dove non c'è il capitolato)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI (questo articolo viene inserito solo dove non c'è il capitolato)

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine e il CIG e CUP (ove necessario)
- essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'affidatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

5. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'ufficio tel.- e-mail:
.....

Il Responsabile del Procedimento è.....

Documenti allegati:

.....
.....

Il Direttore di Sezione

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 1 di 6 REV. 2012

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione delle 2 stazioni assestometriche ubicate nel comune di Castelmaggiore di proprietà di ARPA (assestometro alla profondità di 200 m) e della provincia di Bologna (assestometro alla profondità di 100 m). Le principali attività riguarderanno:

1. manutenzione ordinaria della sensoristica;
2. manutenzione delle batterie di alimentazione del sistema e loro eventuale sostituzione;
3. attività di telecontrollo espletata nella sede del fornitore, comprendente la diagnostica della strumentazione e l'acquisizione dei dati;
4. emissione di rapporti trimestrali comprendenti l'elaborazione dei dati (diagrammazione su base temporale dei dati trasformati in unità fisiche) e la descrizione degli interventi eseguiti sulla strumentazione.
5. il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria deve prevedere l'intervento entro 72 ore solari (festivi esclusi), a partire dall'inizio del malfunzionamento rilevato dalla attività di telecontrollo.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio dalla data della conferma ordine e fino al 31/12/2013

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del d.P.R 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 2 di 6 REV. 2012

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 5 – Penali

Per il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti (vedi art. 1.5), a decorrere dal giorno successivo si applicherà per ogni giorno di ritardato intervento una penale pari a Euro 20,00. Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 3 di 6 REV. 2012

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 . Fatturazione e pagamenti

Le fatture, da emettersi *con cadenza trimestrale*, dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG e (il CUP eventualmente);
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 4 di 6 REV. 2012

materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 5 di 6 REV. 2012

eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 15 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 5 *Penali*, 6 *Prezzi*, art. 7 *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 8 *Fatturazione e pagamenti*, 9 *Brevetti e royalties*, 10 *Risoluzione del contratto*, 11 *Recesso*, 12 *Cessione di contratto e di credito*, 13 *Subappalto*, 14 *Spese ed oneri contrattuali*, 15 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 6 di 6 REV. 2012

N. Proposta: PDTD-2013-127 del 22/02/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura relativa al servizio di manutenzione e gestione di n. 2 stazioni assestometriche di Castelmaggiore (BO).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 22/02/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
